

**CONTRATTO DI ADESIONE AL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI BIOLOGICI IN
CONFORMITA' AI REGOLAMENTI CE 834/2007, 889/2008 e 203/2012**

Con la presente scrittura privata tra CEVIQ Srl, corrente in Udine (UD), via Morpurgo 4, P. IVA 02577260306, rappresentata dal Direttore Dott. Michele Bertolami, C.F. BRTMHL67M19E897A, e l'Azienda _____ sita in comune di _____ via _____ P.IVA _____ e-mail _____ PEC _____ legalmente rappresentata da _____ nato/a a _____ il _____

PREMESSO CHE:

- CEVIQ Srl è un Organismo di controllo autorizzato dal MIPAAF con codice (IT-BIO-017 del 30/09/2015) alla certificazione e al controllo delle produzioni biologiche;
- l'Azienda sopra identificata intende assoggettare al sistema di controllo e certificazione le attività nel prosieguo individuate;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Conferma delle premesse ed allegati

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. Allo stesso si intendono allegati, pure a formarne parte integrante e sostanziale, l' "Accordo di certificazione CEVIQ" ed il Regolamento per la certificazione prodotti biologici CEVIQ (u.r.), entrambi documenti questi che l'azienda richiedente dichiara di conoscere ed accettare integralmente.

ART. 2 – Oggetto del contratto

Con il presente contratto l'azienda richiedente affida a CEVIQ, che accetta, l'esecuzione delle prestazioni di controllo e certificazione dei prodotti ottenuti, trasformati e commercializzati in conformità alla prescrizioni previste da metodo di produzione biologico (Reg. CE 834/2007, 889/2008 e 203/2012):

presso i siti produttivi (terreni, vigneti, frutteti, siti produttivi di prodotti di origine animale, stabilimenti di trasformazione, stabilimenti di imbottigliamento) di seguito specificati:

riferimento al fascicolo aziendale n°

ART. 3 – Modalità per la erogazione del servizio

Onde avere diritto all'erogazione del servizio oggetto del presente contratto, l'Operatore deve:

- attenersi alle disposizioni del Regolamento per la certificazione di prodotti ottenuti con metodo biologico di CEVIQ;
- adempiere con regolarità a tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto comprendendo quelle relative al pagamento del costo del servizio.

ART. 4 – Corrispettivo

Le tariffe dovute a CEVIQ Srl sono quelle previste dal "Tariffario per i prodotti biologici" (Tariffario BIO_CEVIQ u.r.), approvati dal MIPAAF e disponibile per la consultazione sul sito web: www.ceviq.it.

ART. 5 – Durata del contratto

Il presente contratto ha efficacia dalla data di sottoscrizione ed ha termine a quella di recesso o di revoca dell'azienda richiedente definita in base ai contenuti dell' "Accordo di certificazione CEVIQ per il rilascio ed il mantenimento delle conformità e della certificazione di prodotto".

ART. 6 – Consenso D. Lgs. 196/2003

L'operatore, ricevuta la previa informativa prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n° 196 "Codice in materia di protezione di dati personali", esprime, ai sensi e per gli effetti della detta norma, il consenso alla comunicazione, alla diffusione ed al trattamento dei propri dati personali, nonché di quelli inerenti l'azienda.

ART. 7 – Foro competente

Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Udine.

ART. 8 – Disposizioni finali

Il presente contratto, contenente esclusivamente prestazioni da assoggettare all'I.V.A., sarà registrato in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente. Per tutto quanto eventualmente non previsto nel presente contratto, e con esso non in contrasto, si applicano le norme di legge in materia. Il presente contratto annulla e sostituisce, con decorrenza immediata, qualsiasi altro precedente eventualmente in vigore tra le parti. La proposta contrattuale diviene quindi vincolante per entrambe le parti nel momento e nel luogo in cui la medesima viene sottoscritta dall'Azienda richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto in (luogo) _____ in data _____.

Il direttore

Michele Bertolami
Michele Bertolami

L'azienda _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificamente i seguenti articoli del presente contratto: art. 1 "Conferma delle premesse ed allegati", art. 3 "Modalità per l'erogazione del servizio", art. 4 "Corrispettivo", art. 5 "Durata del contratto", art. 7 "Foro competente".

Il direttore

Michele Bertolami
Michele Bertolami

L'azienda _____

Data	Rev.	Descrizione	Redatto ed approvato da
1° settembre 2015	0	Prima emissione	Michele Bertolami